TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0537**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Collezione Toppo

Letteratura e Storia
del Friuli

526-542

N.° 537

Scrittura degli Ecc.mi Deput. straordinari aggionti alle Cause Pie, dì 27 Agosto 1768 sopra gli Ordini regolari religiosi.

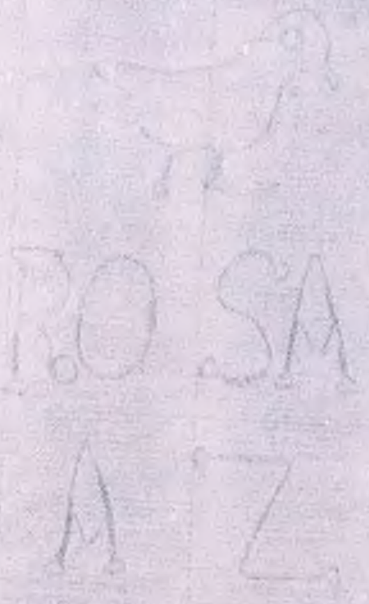
RO SA
A Z

15

SCRITTURA

degl'
Ecc.mi Deput: Straordinarj
Aggionti
Alle Cause Pie
di
27 Agosto 1768.

Sopra gl'Ordini Regolari -

Serenissimo Prencipe

1. Nei Decreti 30. Sen.^to e 14. Feb. 1766. 20. 9mbre 1767. e 23. Luglio 1768. Vostra Serenità ha stabilita la massima di fissare la Tassa di Famiglia agl'Ordini Regolari, e ne ha demandata la cura di esibirne il piano d'esecuzione sopra cadaun Corpo Regolare alla Conferenza del Magistrato Ecc.^mo sopra Monasteri, e di questa estraordinaria Deputazione. Con separato Decreto però 10. settemb.^e 1767. al quale è coerente la Legge ancio Sovrana 20. dello stesso Mese del Ser.^mo Mag.^r Consiglio ha dato il Carico alla Deputazione medesima di proporre qualche regolamento nell'eccedente numero degli Ecclesiastici, e nelle disordinate Amministrazioni, e dissipamenti delle Loro rendite, e le fù insieme ingionto di riconoscere con particolar Studio le condizioni, e le qualità, colle quali furono ricevuti gli Ordini Regolari nello Stato, e gli abusi altresì, che in delusione delle Leggi Nostre, e dei Loro medesimi Instituti, e Fondazioni, si fossero insinuati. Avvicinandosi per tanto il tempo di dar cominciamento alle Tasse stesse, e di presentare alla Conferenza la vasta mole dei Documenti da Noi procurati con ogni attenzione, e fatica, e prodotti anco da' Superiori de' Monasteri, il

il dover dell' Officio ci chiama a soddisfar alla sepa-
rata nostra Commissione, affinchè preliminarmente
inteso la volontà Pubblica sopra alcuni punti di
grave momento possano aprirsi le Sessioni; colla
rispettosa fiducia di corrispondere al fine inteso delle
prese deliberazioni, e con ragionevole sicurezza d'
effetto.

2. Nell' esame di queste Fondazioni non abbiamo pensato di
rimontare all' antica Instituzione de' Monaci, e de'
Cenobiti; quando vivevano del Lavoro, e delle ele-
mosine, distaccati dalle Città, sottoposti alla cura de'
Vescovi, e sol tanto ritirati dal secolo per attendere
alla coltivazione delle Anime in povertà, e peniten-
za. L'intenzione di coloro, che abbracciarono quel
genere di Vita, non era a distinguersi dagli altri Uo-
mini, ma ad assoggettarsi in modo particolare alle
massime del Vangelo, ed a cercare i mezzi tutti pos-
sibili di vivere secondo gli ammaestramenti di
Xto Sig.r Nostro, il quale ci addita l'ultimo grado
di perfezione. Di questo particolar genere di Mo-
naci, siccome non se ne trovano più in questo Do-
minio, e forse pochissimi in altri Regni, e Provin-
cie dell' Europa, così lo studio nostro fù rivolto a
quelle Classi, che sono da Noi conosciute, e che

vivono in

vivono in mezzo di Noi, offerendo in oggi Le nostre riflessioni sopra La Sola situazione de' Frati mendicanti, e Questuanti, dai quali per comando Pubb. devono principiare i regolamenti, e Le Tasse.

3. _ Lo Spirito delle Regole primitive, colle quali vennero accolti questi Ordini, per La maggior parte Instituiti dopo 12. Secoli della Nostra Redenzione, presenta in vero una dolce imagine della Penitenza e del soave ritiro proposto dai respettivi Santi Fondatori, ch'ebbero in mente di rimettere la Morale Evangelica, e La decadenza del Clero. Li Cardini pertanto delle Instituzioni, oltre il seminar La parola Divina, furono La Povertà, l'Orazione, La mortificazione, l'amor reciproco, L'umiltà, e L'ubbidienza. Queste Virtù in grado eminente fiorirono, quando i Chiostri erano ancora nuovi, quando vi capitavano gli Uomini ordinarj in età più matura, e quando vi dimoravano in perfetta eguaglianza, governati più dall'esempio, e dalle Instituzioni, che dal comando, e dalla forza de' Superiori. Ma tanto fervore in breve tempo si trovò raffreddato, poichè i buoni Religiosi assistiti dal credito aquistato con l'odore de' Santi Institutori, e divenuti superbi del Loro numero, e del vantaggio, che aveano di formar un Corpo assieme unito, in Luogo di cooperare

alla

alla conversione de' peccatori, volsero il pensiero all'altra impresa, qual fu quella di stabilirsi a guisa di Nazione in mezzo alle Nazioni del Mondo.

4. Profittando dell'ignoranza, e del favor de' Secolari, ed operando col mezzo de' Stabilimenti promossi in ogni parte con maniera uniforme, si misero da prima in eguaglianza co' Parochi usurpandone a poco, a poco i loro diritti, coll'esercizio delle sagre Funzioni, delle Prediche, delle Confessioni, e delle sepolture. Il ministero dell'Inquisizione Ecclesiastico, in quei tempi di tenebre protetto dagli Imperatori medesimi, sollevò gli Ordini de' Minori, e de' Domenicani ad attentare sopra le Persone, e le Giurisdizioni de' Vescovi. Li Privileggj finalmente concessi in varj tempi, e per varie cagioni da' Sommi Pontefici, eressero i Frati Mendicanti in tante Polizie, quante sono le differenti maniere delle loro Vesti indipendenti tra loro, e dipendenti dal Pontefice, le quali in sostanza contrastano colla Polizia Terrena, e confondono la Gerarchia della Chiesa Instituita da Christo, integrata dagli Apostoli, e difesa da' Concilij Ecumenici. Quindi nacque, che occupate da' Frati le maggiori faccende, e l'amministrazione de' Sagramenti si confermò sempre più l'avvilimento. L'Ozio, e l'ignoranza de' Preti, a soccorso de' quali pareva in-

camminata

caminato la Missione de' Novelli Operarj. Il Pontificato Romano però vi trovava il conto, poiche' ottenendo i Regolari tanti Privileggj, e prerogative erano costretti di sostener con tutte le forze, e di amplificare ancora l'autorità del concedente.

5. — Ma non potendo la simplicità delle Regole antiche assicurar gli interessi, nuovi si formarono tra' loro statuti varj, Constituzioni, Dichiarazioni, e Codici di Leggi, le quali approvate dall'autorità del Capo, sotto il nome venerando delle cose vecchie, s'indrissero a poco a poco uno stato nuovo, molto difforme dai lineamenti disegnati nella Fondazione. Per questa grasa li Frati diventarono un Corpo di Ecclesiastici separato dagl'altri, e si introdusse il nome di Clero secolare, e di Regolare. Per questa via parimente li Mendicanti, che a principio vivevano delle oblazioni, e del travaglio delle mani, fecero apertura per ritenere le questue, e si fecero insieme capaci de' provedimenti; calmando la coscienza colla distinzion della proprietà dall'uso, altri assegnando la proprietà al Corpo, ed altri al Pontefice, ed alla Chiesa Romana, e tutti poi ritenendo l'uso negli individui della Comunità, quando le Regole in fondo non davano la proprietà nè all'uno, nè all'altro: nè contenti di Leggi proprie s'inventarono

stemmi

Stemmi, sigilli, ed Insegne proprie, e vollero anco
aver Divozioni, Liturgie, Messali, e Breviarj pro-
prj, mettendosi in capo di figurar queste tante
Chiese particolari dentro la Chiesa Universale.

6. Con questi stabilite le Radici della grandezza nella depres-
sione de' Pastori Ordinarj, sollevarono le fantasie
ad intraprendere eziandio sopra la Potestà de'
Sovrani, e meditarono di farla naufragare nel
mare grandissimo delle pretese loro immunità, e
Privileggi. A questo fine indrizzarono le Dottrine in-
segnate nelle Loro Scuole, ne' Pulpiti, nelle Confessio-
ni, ne' Colloquj, e nelle Scritti, innalzando in ogni luo-
go, e sopra ogni cosa temporale, e spirituale l'au-
torità del Pontefice, e abbassando quella degli
altri; anzi per meglio riuscirvi inventarono metodi
nuovi di studj, i quali dalle Genti disappassionate
possono veram.te chiamarsi tortura degli intelletti; poi-
chè mettendo in Problemi i fondam.ti della Divina
Scrittura, e della Rivelazione, confusero l'Idea sincera
delle cose, tutto fu ridotto a dispute sottilissime; andò
in disuso la Lezione de' Santi Padri; restò oscura-
to lo splendore de' Monaci primi; e nel comune incan-
tesimo poterono li novelli Campioni senza difficoltà
rendersi arbitri, e signori delle Decisioni. Fatta questa
impresa

sorpresa, e ribaltamento sullo spirito umano, tro-
varono la strada aperta per frammeschiarsi
egualmente negli affari delle Famiglie, e Gabi-
netti, ed entrar a parte de' più importanti segreti;
e si videro eziandio adoperati in trattazioni di Pace
tra li Principi, e le Città. Per questi gradi quei
Religiosi, che sembravano mettersi sotto ai piedi gli
onori, le cure, le Ricchezze mondane, ripigliarono
il fasto, i negozj, e le Possessioni già da essi disprez-
zate, e sotto lo stendardo Pontificio portarono le pre-
tensioni oltre ogni confine. Il timor delle scomu-
niche, la debolezza de' Principi, l'avvilimento de'
Vescovi, l'oppressione de' Parrochi, e l'opinione de'
Popoli si congiunsero felicemente a favorire l'in-
cremento, ed il dispotismo de' Frati; e ridussero
le cose a tal segno, che non fu possibile di recarvi
più alcun rimedio sodo. Avvezzato il Mondo a
credere, che il loro stato appartenesse al fondo
della Religione, stimò scelleratezza il dubitarne,
che addormentati si fossero dello spirito della
medesima, e vidde con occhio d'avversione quei
Papi, que' Principi, e que' Ministri, che pensa-
vano di ricondurli all'osservanza dell'antica istituzione
e dell'

e dell' Ecclesiastica disciplina.

7. Ma in progresso la Corte di Roma non ricevendo più l'antico servizio, e penetrando negli affetti della Loro condotta, pensò ad altre provisioni, e dar mano ad altri Instituti più seco Lei interessanti, e congiunti. Di là vennero quelle tante abbozzature di nuovi Ordini Regolari, che nello spazio di due ultimi Secoli, sotto nome di Riforme de' Mendicanti; e Congregazioni di altri Religiosi furono introdotte, de' quali non diremmo le massime, le opinioni, e la connessione con essa Corte, perchè sarebbe opera d'un Libro intero, e sono assai note al Mondo le azioni seguite. Colla maravigliosa, e feconda propagazione di questa nuova milizia, la prudenza Politica de' Romani Pontefici aggiunse nuovi presidij agli affari proprj in ogni Dominio; e coll' alterare così spesso le polizie degli Ordini Regolari, e col Privilegiare le questue, i fondi, le Divozioni, e sino il colore, il taglio de' Vestimenti, s'insinsero sempre più in essi, e per conseguenza rese le Persone tanto dipendenti, ed obbligate, che antepongono volentieri gli interessi della Corte alli rispetti delle Patri Loro. Quindi è che vediamo in oggi i Frati questuanti distinti da' Mendicanti, e quelli della

e quelli della manica Lunga, e della manica stretta, quelli del Mantello corto, e quelli del Lungo, gli Uomini del Capuccio, e quelli della Beretta. L'Ordine di S. Francesco nello Stato di Vª. Serᵗᵃ: si trova diviso in cinque Rami assai grandi, di Minori Osservanti; de' Conventuali; del 3.° Ordine, de' Riformati; e de' Capuccini. Li Domenicani, e Agostiniani a due Classi sono ridotti. Li Carmelitani a tre; e gli altri tuttavia sussistono in un Corpo solo. Il Dispotismo della Gerarchia, e l'inegualianza principalissime cagioni delle misure, e della rilassatezza non furono tolte dagli Ordini vecchi; e qualche segno ne passò ancora in alcuna delle Riforme. Cosicchè non fu tanto pensato a togliere i difetti; quanto ad accrescere gli Uomini.

8. L'Età ancora debole, in cui li Giovani fanno passaggio al Chiostro, sebbene à molto giovato alla sussistenza, e dilatazione di tanti, e tanto diversi istituti: negli antichi tempi gli Uomini abbracciavano uno stato di ritiro per salvarsi dalla corruzione del secolo, e per emendare i falli passati. Oggi si chiudono in quei recinti prima di conoscerlo, e d'aver acquistato l'uso d'una soda, e perfetta idea del Bene, e del male. Ogni ragion in vero persuade, che non debbono pronunciarsi que' Voti

temi[?]li

terribili, che separano per sempre dalla Società; se non in una età matura, e capace di conoscere la grandezza dell'impegno, che si contrae. Mosso il Re di Francia da questo riflesso, coll'Editto di Marzo 1768. fermò l'età di 21. Anno negli Uomini; e di 18. nelle Fanciulle per la Professione Monastica. In fatti il S. Concilio di Trento prefisse l'età d'anni 22. al Suddiaconato, ch'è il primo Legame immutabile, e quella di 25. al Sacerdozio, ch'è l'ultimo. Annullò bensì le professioni fatte innanzi gli anni 16: ma non per questo è vietato l'alzare a maggior periodo, come fecero alcuni Instituti, specialmente per li Frati Laici; à quali per la maggior parte stabilirono l'età d'anni 20. in sola considerazione d'averli sani, e robusti nella persona. Li Padri Gesuiti pretendono di non poter esser Legati se non doppo moltissimi anni di permanenza nella Compagnia. Le Leggi Civili hanno regolata in varj tempi l'età de' minori per uscir di tutela in proporzione delle occorrenze. Il Padre stesso finalmente ha diritto di regolare, e frenare con prudenti ritardi la elezion dello stato ne' Figli. Se qualche miglior norma fosse imposta a' Novizi di regolare infiniti disordini, sarebbero tolti così nella disciplina Claustrale, come nella Civile. Nella

Claustrale

Nella Claustrale non si udirebbero certamente voci di tanti infelici, che inquietano la Religione, perchè d'aver perduta la libertà, e le sostanze, e di gemere sotto vincoli indissolubili di Leggi, da prima non intese, e sotto il governo di superiori talvolta indiscreti. Tutti entrerebbero, e viverebbero con quella costanza, e composizione d'animo, che suol essere il maggior fondamento della nostra felicità. L'ambizione, le risse, le odiose gare, e le persecuzioni, che oggidì infamano i Chiostri; e che per lo più hanno origine da una determinazione troppo frettolosa, e poco misurata, non troverebbero alimento in animi preparati alla sofferenza, e chiamati da Dio alla pratica delle più alte Virtù. Se fosse possibile di penetrare con occhio umano nelle occulte, ma vere cause di queste risoluzioni; si troverebbero l'avarizia de' Genitori, la mal intesa Divozione, o l'ambizione loro, l'incapacità del Figlio ad esercitare un impiego, l'angustia del Patrimonio domestico, li raggiri, li aguati de' Frati; l'inconsideratezza, o altre ragioni terrene, molto lontane da una Vocazione Celeste. Nella disciplina Civile poi sarà in ogni tempo interesse essenzialissimo dello Stato l'impedire, che i Sudditi non si leghino troppo sperperatamente ad una professione, che li rende incapaci del servizio suo, e li fa dipendenti dall'arbitrio, e dalla Voce d'una Potestà forestiera. Esige alli Magistrati al Commercio, all'Agricoltura, alle Arti, alla sussistenza delle

Famiglie

Famiglie secolari; che non si moltiplichi senza limite, e considerazione il numero di quelli; che nell'abbracciare una società particolare, si sottraggono sempre a' doveri della società commune, e mandano il Principe naturale, e la Patria fra le cose mondane, alle quali hanno rinunziato.

9. L'Amministrazione altresì de' Sacramenti ai secolari, somministrando occasioni d'interessarsi ne' loro interessi, e di prenderne parte, ha fatto i Regolari meno attaccati a' primi obblighi del loro istituto, e li ha insensibilmente condotti al desiderio delle ricchezze; e dalle proprie Chiese passando a quelle degli altri occuparono ancora molte Parocchie, dove sono in necessità di vivere lontani da doveri del Chiostro per attendere alli bisogni spirituali del Popolo, ovvero di vivere nel Chiostro con diminuzione dell'assistenza necessaria al gregge. A ciò succede, che essendo per lo più soggetti a frequenti mutazioni ad arbitrio de' Superiori, e de' Capitoli, non possono concepire grande affetto per il popolo, ne il popolo per essi: tale governo in vero sembra opposto allo spirito della Chiesa santa, che brama il Pastore permanente, e desponsato al suo Gregge. Inoltre il Popolo è governato da Direttori, i quali possono aver massime, e Dottrine apprese in altro Cielo, il che di rado avviene in Preti secolari. Non avendo sufficiente congrua dal Monastero, non

possono

possono sovvenire i poveri, e la Fabbrica, ma pensano questi sempre a' mezzi possibili di moltiplicare i proventi per accumular denaro, ch'è l'agaro più sicuro per avanzare ai gradi maggiori. Finalmente la differenza della Professione produce molte discordie colli altri Parochi; disturbi gravissimi a' Vescovi, i quali rispettando la violenza de' Privileggi, e de' maneggi de' Regolari, sono impediti d'usare i necessarj provedimenti sopra il proprio Gregge, ch'è pur Loro commesso per Divina Instituzione.

10. Li gradi onorifici finalmente introdotti a principio con buona intenzione hanno sfigurata la Vita comune, ch'era la base prima dell'Istituto, e la distribuzione degli Officj ridotta in pochi somministrò i mezzi d'una viziosa circolazione delle Cariche, e de' maneggi, la qual chiude spesse volte la via ai meritevoli, e sconcerta la quiete, e l'economia degl'individui subordinati.

11. Li gradi furono proposti come un premio al valore de' Dotti, che nel corso laborioso delle Scuole, delle Catedre, e de' Pulpiti si erano segnalati, e come un' eccitamento agli studenti per infocarli all'aquisto delle Virtù; ma l'esperienza insegnò già poi, che un sistema di celesti fatiche non era suscettibile di ricompense terrene, e che queste graduazioni non erano conciliabili colla disciplina, e colla santità. Abitazione magnifica, mensa distinta, vestiario pingue, prelazione di posto, esenzione di Coro, libertà di vagare hanno introdotto

nella massi-

nella massima parte de' graduati l'ozio, il fasto, l'indipendenza, e la pretensione di Signoreggiare sopra gli altri. Li Conventi inoltre ne risentono uno straordinario peso, e sono costretti di tagliar a molti il necessario per dar a pochi il superfluo. Per questi importanti motivi li Gradi furono esclusi dagli ordini più severi, nel richiamar la Disciplina. La elezion degli Officij poi essendo riposta nell'arbitrio, e nella circolazione de' Voti, rende gli altri Individui dipendenti, e servili; ed è necessaria conseguenza di quelle dogliangze, che frequentemente affondano i Magistrati. Quindi avviene, che impotente il misero Frate di reggere al duro Vassallaggio, procura con tutto l'ingegno d'uscirne, e vi adopera ogni mezzo più assurdo. Il denaro però è la Chiave più arcana, e più aperta, e se l'Uomo stesso di merito non porta seco questo istrumento non avrà alcun esito. Ogni passo ha la sua gabella, ogni graduato ha le sue utilità palesi, e secrete. Ogni ignorante può diventar Maestro, Dottore, Assessore, Padre del Consiglio, della Casa, della Famiglia, e della Provincia. Da questi gradi volendo far progressione ai maggiori, contribuisce nuovam.te far elemosine, pagar notizie, promuover raggiri, mandar Limosine di Messe, e cooperar a tuttociò, che può giovare al suo intento. Così la Gerarchia è convertita in un vortice continuo, che assorbe la volontà, e la sostanza de' Frati Sudditi; e per questi Canali incredibile copia di dinaro fa termine in estesi Stati: La qual copia si fa maggiore

qualora

quallora i Provinciali, i Visitatori, i Presidenti, e i Commissa-
rij sono mandati di fuori, e portano seco facoltà estra-
ordinaria, corteggio molto, e dottrine d'altiero governo.
In questa situazione certamente non è possibile di poter
rimettere lo sconcerto de' Monasterj, non di troncare le corrispon-
denze, e le dipendenze nocive, non di restituire le elezioni alla
debita purità. Nei Conventi generali poi il disordine è anco-
ra più grave, perchè sottratti dal Governo delle Provincie,
e soggetti immediatam.te al Padre Generale, servono a Lui per
disporre delle Cariche per darle a' suoi confidenti per cavare
denaro sotto varj pretesti, e per dilatare il comando suo. Da
lontano non può egli veder tutti i bisogni, nè rimediare agli
abusi; ma dissimula cortesemente, e riposa nella condotta del
suo Vicario, e del superiore non avaro. Per altro non può
negarsi, che anco in mezzo al rilasciam.to più lagrime-
vole de' mendicanti, fiorirono in tutti i tempi soggetti insigni
per dottrina, e santità di Vita. Che alcuni Conventi tra essi
mantengono tuttavia qualche osservanza, e che le Riforme
venute sotto il nome di questuanti hanno rialzato felicem.te
la maggior parte degl' Ordini della loro decadenza, e si resero
utili nella Vigna del Signore, come oggidì lo veggiamo con uni-
versale edificazione, e vantaggio.

11. Premesse queste nozioni generali sopra l'origine, progresso, e con-
dizione presente degli Ordini mendicanti, e questuanti,
passaremo a riflettere colla maggior brevità le osservazioni
più notabili, che abbiamo fatte sopra le loro Costituzioni.
Furono queste prodotte da 17. differenti Corpi Regolari,

i quali

i quali questi tutti hanno regole, Costituzioni; Statuti; Decreti; Dichiarazioni, e Privileggj particolari. Le Regole sono il primo sistema dell'Istituto piene di semplicità, e di fervente zelo per la pratica de' Consigli Evangelici; e per la perfetta correzzione dell'Uomo. Tutte si riducono a tre famosi Voti; di Povertà; Castità; ed Obbedienza, rinunziando ad ogni interesse temporale, e proponendo un governo tutto soave, amoroso, senza alterigia, il quale ha per fine il bene di quelli, che sono governati, e non il profitto, e la elemosina di colui, che governa. Vestite di questo carattere Angelico, e virtuoso entrarono le Fraternità, ossian Fratellanze negli Stati di V.ª Stà, e furono accolte, ed ornate con grandissimo affetto per lo splendore de' primi loro costumi; e per il giovam.to spirituale, che ne resultava al gregge Cristiano. Ma queste allontanandosi a poco a poco dell'originaria disciplina per le ragioni di sopra enunziate fu già proposto, e creduto ancora di restituirli col mezzo di nuovi Statuti delle correttelle introdotte; e ne arrecò un effetto contrario all'espettazione comune. Imperocchè i nuovi regolamenti aggiunti alle immense esenzioni accordate a questi Uomini della Pontificia liberalità finirono di sottrarli anche quei della soggezione dovuta a' Vescovi; e alla Potestà Civile, e li concatenarono con vincoli indissolubili nella dipendenza, e negli interessi della Corte Romana. Sotto l'apparente colore

colore però di richiamare le Regole all'osservanza, di rischiarare i dubbj delle coscienze, e di togliere le frodi si fecero le Costituzioni, le quali non vedute a principio, ne conosciute da' Principi con esame giuridico, venne ro a poco a poco ad alterare sostanzialmente lo Stato de' Padri Mendicanti; l'eguaglianza, il governo col quale furono ricevuti. Basta confron tare con diligenza, e senza passione il resto di questi Libri, per vedere lucidamente le differenze notabilissi me, che passano fra le regole, e li posteriori Statuti per riconoscere le infinite contraddizioni, le derogazioni, e i cambiamenti, e per contare in una parola i gradi mi nuti, e li modi insensibili, per i quali si è camminato alla violazione generale delle Polizie. Alle voci della Carità, della mansuetudine, e della più profonda umiltà fu sostituito un linguaggio d'altra energia, pieno di ferocia, d'impero, e di ambizione. In Roma si stabilì il centro di tutte le linee. Il Padre Generale fu guardato non più nella sola qualità di Ministro, e di Padre spirituale della Famiglia, ma in quella di assoluto Signore de' Beni, e delle Persone, e di Som mo dispensatore, ed arbitro de premj, e de' castighi. Si fecero formalità nuove per le elezioni de' superiori, e per le facoltà degli eletti; si introdussero ordini di Gerarchie, dignità, Titoli, e preeminenze, che dis trussero l'umiltà, l'unione, e l'uguaglianza. Li Maggiori

diventarono

diventarono Magistrati; li Offizj si convertirono in occasione di Lucro, e le colpe divise in leggiere, mezzane, gravi, e gravissime furono tassate non più colla norma di emende canoniche, e con le penitenze salutari, ma con le pene afflittive della Criminal Giurisdizione. Si piantarono Tribunali, e Processi in faccia del Principato, si costituirono Gabinetti con assistenti, Segretarj, e Cancellieri; si conferì la facoltà Legislativa alle assemblee de' Capitoli, e la Educazione de' Giovani fu avviata non tanto all'acquisto delle buone Lettere, e delle Virtù morali; quanto all'incremento Politico dell' Istituto, e mescolando le cose Divine con le Umane, alcune di queste Lezioni obligano per la pena, ma non per la colpa, altre per la colpa insieme, e per la pena; alcune trasgressioni sono innalzate alla malizia di peccato mortale, altre di leggiero, e le cose medesime, che nelle Regole sono vietate, bene spesso nelle Costituzioni, e nelle dichiarazioni sono permesse. Molte Cabale, ed aggiramenti si inventarono per mortificare la forza del Voto di Povertà, e quando i primi Istitutori riposavano unicamente nella Divina Providenza per mezzo delle limosine offerte, e della questuazione, vietando ogni proprietà; ed inculcando la Vita comune; i loro figli aprirono la porta ai possedimenti de' Beni stabili; alla differenza del Vitto, del Vestiario, e nelle

Camere

Camere ai Livelli particolari; e a molte altre commodità; che sono di inciampo alla tranquillità dello Spirito, e porgono frequenti motivi di risse, di scandali, di litigj. Il Frate situato tra le Regole, e le Costituzioni volendo calmare la sua dubbietà; si trova continuamte: in mano del Superiore, che n'è l'Oracolo, e che non può dispensare il Corpo, ma l'individuo; non il Reffettorio ma la Cella.

13. All'incontro sopra il Voto dell'ubbidienza non fecero tante Leggi i Decreti; le dichiarazioni; i comandi; ma si adoperò molta severità per disciorre i Sudditi dalla Patria, dal Prencipe, dal Vescovo, e dalle Leggi medesime della natura, impegnando i cervelli con giuramti più solenni, e più forti nella ubbidienza invidiabile d'un capo, che il povero Giovine non ha mai veduto, e che forse non è per conoscere in tutta la Vita, si lascia per buoni rispetti di rifflettere, che questo capo dove l'abitare per lo più in Roma, ed avere interessi communi con quella Corte; rarissime volte è della stessa Nazione in alcuni Istituti è perpetuo, in altri è temporale, a ciò si aggiunge, che ne' Noviziati, e nelle prime Istruzioni s'incalca tanto nell'animo del Giovine l'importanza di questo Voto, e la cieca dipendenza da' Superiori Monastici; che si crede sciolto dalle obblighi verso il Prencipe, che ha contratte col

nascimento

nascimento, e che sono prescritti dal Gius naturale, e divino dispensati. E in questa strana opinione tanto più si conferma, quanto, che non trova nelle sue Costituzioni verun Precetto, o esortazione verso il suo Sovrano, e vede all'incontro minacciati anatemi, e pene gravissime di Censure ai violatori della ubbidienza Monastica; quelli che rivelassero i segreti dell'Ordine a chi facesse ricorso al Principe, e a suoi Tribunali. Vede parimente di non poter servire ad esso Principe, e al Vescovo, ne meno in figura di Confessore, di Teologo, di Consultore, e di Cappellano, senza la benedizione, e licenza del suo Padre Generale, e tanto più si persuade, che i Padri siano generazione separata affatto dalle Potestà Secolari, e dalle Leggi Comuni; e perchè tutto cospirasse ad eum med.° fine esclusero i Vescovi non solo d'ogni ingerenza nella disciplina Claustrale, ma ancora nelli affari dell'anima, riservando a superiori proprj, o al Pontefice la facoltà di assolvere i Frati d'alcuni Casi, ch' essi chiamano reservati; arrogandosi l'arbitrio d'abilitarli, ed inabilitarli alli Ordini Sacri, e alle Confessioni; e costringendoli finalm.te a non poter deporre le proprie colpe ai piedi di Sacerdoti non seggetti, e fuori dell'Ordine. La sapienza dell' Ecc.mo Sen.to comprende abbastanza fino a qual segno può arrivare l'uso indipendente,

ed avaro

caricare di queste Chiavi. Basterà a Noi accennare soltanto, che l'autorità de' Pastori di pascer la Greggia Cristiana, e di apprestarvi i soccorsi spirituali, e di rimetter i peccati, è divina inalienabile senza prescrizione, e non può cessare nè arrestarsi giammai, se non sopra coloro, che sono fuori della Chiesa Cattolica, o fuori di questa Vita mortale. Dalla Podestà ricevuta dal Cielo non puonno esser spogliati da veruna alienazione, cessione, consuetudine contraria, o clausola derogatoria posta in qualunque Diploma, o Decretale di questo Mondo; e quasiche tutte le armi spirituali non bastassero ad afficacce i regolari, si usurparono anco le temporali nell'uso severo, e segreto delle prigioni; chiamate da essi col nome del Giappone, del Congo, del Cairo, di Gerusaleme, e d'altri Paesi lontani per nascondere le Persone ai Magistrati; così spogliano quegli infelici del modo di poter reclamare alle Podestà leggittime, e si usurpano li Padri spirituali quel potere, che il Padre naturale non ha sopra i suoi Figli: Così fanno valere la pretesa immunità Ecclesiastica dal giudizio del Principe, e s'arrogano quell'autorità, che fu tolta anco ai Vescovi in questo Dominio. Le Dottrine finalmente insegnate nelle Loro scuole, e ne' Libri conducono allo stesso fine; poichè non è permesso ai Frati di bere altre acque, che quelle dei Loro Fonti, nè possono essere

Dottori, e

Dottori, e Maestri, se non quelli, che l'hanno bevute. Li Studj delle Università più famose sono veduti con disprezzo, nè si fà buona altra Licenza, nè integra Dottorale, che quella ricevuta nel Monastero. Sarebbe opera di molta Longhezza lo spiegare li Arcani, che si nascondono sotto il velo de' differenti sistemi, che si guidano da tutti i seguaci delle Scuole fratesche. L'esperienza ormai ha insegnato quanto abbi bisogno il Mondo di regolamento, e di uniformità nella educazione dell'Uomo, che porta seco in tutta la Vita le impressioni ricevute nella prima età. Il mezzo per ottenere l'intento desiderato potrebbe per nostro parere somministrarli un piano di Studj ben eseguito nell'Università di Padova.

14. Tale è ne' suoi fondamenti il sistema generale da Noi veduto nella maggior parte di questi Istituti: La prudenza insigne di V. Ser.tà saprà discernere se egli guardi il solo servizio di Dio Signore, e se l'agire sempre con uniformità di abito, di Linguaggio, di massime, di Dottrine, di alleanze, e di dipendenze in tutti i Luoghi, e sotto l'influenza di tutti i Climi, e maneggiare per sempre colli stessi principj per mezzo delle pratiche, delle parentele, e delle Confessioni l'animo delle Genti, possa invadere la tranquillità, e li rispetti del governo Civile, e specialm.te della nostra Aristo-

cratica

Aristocrazia - Venendo poi a qualche particolar di-
versità riscontrata ne' documenti prodotti; abbiamo ve-
duto le Costituzioni Urbane de' minori Conventuali;
e così dette perchè approvate con Breve del Papa
Urbano VIII. 15 Maggio 1628: Nello stesso Anno
essendo state stampate in Roma, furono esaminate
da' 2 Consultori Frà Fulgenzio de' Servi, e D. Gasparo
Lonigo, i quali consigliarono, che non fossero pub-
blicate, nè distribuite in questo Dominio. Ciò non
ostante mercè questi zelanti, e puntuali Ministri fù
trovato il modo di ammetterle, e di licenziarle nell'
Ecc.mo Consiglio li 29 Agosto 1671. e sebbene furono
in allora esclusi molti Capi; nondimeno si veggono
stampate altrimente in Venezia nel 1757: tutte in-
tiere, quali uscirono dai Loro Genitori, senza nota, o
menzione alcuna delle pubbliche eccezioni: così
il Mondo le crede ammesse in ogni Loro parte.
Hanno in fonte le Regole di S. Francesco com-
muni a tutti i Figli di questo Santo, confermate
dal Pontefice Onorio 3.° ma in progresso le
derogano, e stabiliscono nell'Istituto la capacità
de' possedimenti; e di far Leggi contro il diritto stesso
del suo celebre Testamento. Contengono imposte so-
pra le Provincie in favore del Padre Generale,
e del

e del Procurator Generale sopra i Novizj per il Colleggio delle Sacre Missioni in Roma, e sopra i Predicatori per la Capella de' Medici nel Convento d'Assisi; escludono i Notaj secolari dagli atti Civili, e Criminali, e vogliono Scrittori dell'Ordine. In fine le pene più sensibili sono la scomunica, l'interdetto, la sospensione, il bando, la carcere, e la galera, contro i ricorrenti però al Tribunale del Principe, oltre la scomunica riservata al Papa, lo discacciamento dalla Provincia, e la privazione perpetua della voce attiva, e passiva, vi si è aggiunta la condizione d'esser guardati come infami, e traditori dell'Ordine.

15. Li Padri del 3.° Ordine detti volgarmente anco Terziarii hanno esibito due generi di Costituzione; quelli della Terra ferma dicono di adoperare gli Statuti Generali fatti in un loro Capitolo fuori dello Stato del 1475, e stampati in Venezia nel 1551., e le Costituzioni nominate Generali Romane stampate in Roma, e confermate da Urbano 8.° con sua Bolla 5. Luglio 1638. Si pretendono soggetti non a tutta la Regola di S. Francesco soltanto ad una parte. Sono pure essi capaci di possedimento, e li Processi, e costituzioni presso a poco sono dello stesso tenore de' primi. Fra i Privileggj stamparono allora una Bolla di Nicolò 5.° che li esentava da tutte

da tutte le esenzioni secolari, dai servizi reali, e perso-
nali, e dalle molestie de' Prencipi, Giudici, e Comunità.
Quelli poi delle Provincie oltre il Mare usano alcune Costi-
tuzioni stampate in Roma, e confermate nell'Anno
1734. da Clemente 12.° che nel fondo sono poco diverse
dallo Spirito delle prime.

16. Li Minori Osservanti adoperano in oggi le Costituzioni, e
Statuti Generali della Famiglia Cismontana detti anco
Sambucani, poiche furono pubblicati al tempo di Michel
Angelo Sambuco Lor Generale. Se li fecero nei Capitoli
Generali dell'Anno 1638, e 1639, e si vedono stampati
in Venezia nel 1718: questi veramente principiarono a presen-
tare l'idea della vera mendicità proposta dal Santo Lor
Fondatore, collo spoglio d'ogni Avere, e con l'abbandono
di se stessi alla Divina Provvidenza, potendo solamente go-
dere di quei Legati di Messe, che fossero Loro spontanea-
mente corrisposti, e ritenendo in Dalmazia alcuni incolti
Beni con Privileggio Apostolico, e Decreto di V.ra Eccell.ma
per uso delle Parrocchie di nuova conquista ad essi asse-
gnate. La Regola fu divisa in 25. Precetti distin-
ti in Classi, e nomi particolari de' quali essi intendono
la significazione, e Valore. Circa il Governo Criminale,
il Linguaggio è l'istesso degli altri, e forse di maggior
nerbo. L'Ordine dell'Appellazione camina dal Pro-
vinciale al Generale, da questi al Protettore, e dal Pro-
tettore al Papa. Si vede poi conservato nell'Archivio
Provinciale

Provinciale il N.° de Frati prescritto in ciascun Luogo. In fine si Legge una facoltà di dar Patenti; e di crear Cavalieri del S. Sepolcro, previa però l'Elemosina di 100 Zecchini Veneziani.

17. Un Ramo di questi sono li PP. Riformati delle stesse Provincie Cismontane, che militano sotto un medesimo Capo Generale, oltre la Regola Comune hanno Costituzioni, e dichiarazioni particolari, approvate dal Papa Urbano VIII. nel 1642. e stampate in Napoli nell'Anno susseguente. Il Voto della Povertà è Costituito ad altissimo grado, e la pratica della Vita Evangelica è proposta nella sua Simplicità, e perfezione. È osservabile per altro, che sebbene il solo usufrutto delle cose è concesso all'Ordine, e ai Frati; nondimeno la proprietà, ed il Dominio viene attribuito al Pontefice, ed alla Chiesa Romana per una Dichiarazione di Nicolò 3.°, la quale è abbracciata ancora dall'Ordine de' Capuccini. Quanto alle pene fanno pur essi menzione di Censure, e di Carceri, e negano l'Ecclesiastica sepoltura in alcuni delitti di proprietà; vorrebbero ancone' castighi, e giudizj osservata la pratica Criminale composta d'ordine del Cardinal Protettore, e stampata con Decreto del Capitolo Generale 1639., che qui però si dice non posta in uso. Finalmente ancora questi hanno obbligo di tassare, e custodire nell'Archivio il N.° de Frati corrispondente alla Mendi:

alla Mendicazione di ciascun Convento.

18. Dietro a Loro vengono li Capuccini; li quali hanno parimente Costituzioni approvate da Urbano VIII. e stampate in Roma nel 1642. Vivono pur essi nella sola fiducia della questuazione, senza possedimento di Fondi, senza proprietà, ne in particolare, ne in comune, con abitazioni, abito, e barba, che fanno fede dell'austerità, che si sono proposta. Vogliono però aver Carceri per punire i Rei con tanto rigore, e nel tassare le colpe seguono quasi lo stile de' Riformati; e nelle Appellazioni quello de' Minori Osservanti; e nel divieto de' Ricorsi ai Tribunali secolari quello delle Censure comminate da una Costituzione del Pontefice Gregorio XIII.

19. Un Corpo solo de' Statuti; siccome hanno un solo Capo Generale perpetuo, regge tutto l'Ordine di S. Domenico de' Predicatori. La Regola è quella di S. Agostino piena dell'insigne Carità, e della profonda Dottrina di sì gran Dottore. Questi Padri seguirono sin da principio una opinione meno rigida circa la Povertà, che fu poi confermata dalle Loro Costituzioni, e dai possedimenti: il Corpo dei Loro Statuti fu riordinato, e pubblicato in un Capitolo di Lisbona nel 1618. e stampato in Roma più volte. Dietro una Cronaca vengono le Costituzioni ripartite in un Prologo, e in due distinzioni, ossian punti con dichiarazioni, e molte aggionte di passo in passo. Sarebbe fatica immensa, e nojosa il segnare i minimi gradi pei quali si fa viaggio

dal sistema

dal sistema del primo governo a quello d'oggidi.
La capacità, e l'incapacità, il divieto, e la Licenza caminano quasi sempre in compagnia. In una parola la sottigliezza delle menti più accorte vi impegnò tutta l'industria per introdurre il fasto, e dispotismo della Gerarchia, e il metodo scolastico vi ha fatta la maravigliosa trasformazione. Hanno in fine una istruzione p. gli Uffizj dell'Ordine, e un Trattato de' giudizj, che stabilisce i metodi di Processare, e punire i Frati sul piano de' Tribunali di Giustizia. Vietano a simiglianza degli altri Istituti il Confessarsi dai Sacerdoti fuori dell'Ordine, senza Licenza de' Superiori; il rivelare i loro secreti; e ricorrere a giudici estranei, e alle Curie de' Prencipi, e negano la sepoltura a chi muore in peccato di proprietà, e lo mandano allo sterquilinio, ed oltre le scomuniche ordinano prigioni forti in tutti i Conventi. Proibiscono finalmente ai loro Religiosi l'assolvere della Bolla d.a in Cœna Dñi non ammessa in questo Dominio, ne in quello di Principe alcuno, e comandano all'incontro, che sia pubblicata due volte all'anno nei Conventi, e che sia tenuta affissa nella sacristia, e custodita da' Confessori in pena d'esser privati della Confessione.

20. Li Padri Agostiniani presentarono due Corpi di Costituzioni, uno più Vecchio stampato in Roma nel 1686. sembra comune a tutto l'Ordine, e contiene, oltre la Regola di S. Agostino, una esposizione sopra la medesima di un dotto Padre Spagnuolo, e le Costituzioni generali divise in sei

in sei punti; l'altro stampato in Bologna nel 1699 abbraccia parimenti la Regola, una esposizione di Ugo ne di San Vittore, le Costituzioni riformate per la Congregazione di Lombardia, e le Diffinizioni più recenti. Anco queste allargano il Voto della Povertà; e stringono quello dell'Ubbidienza, e conferiscono grande autorità al Padre Generale, il quale in oggi è fatto perpetuo; vogliono stabilito il N.° de' Frati in cadaun Convento, a misura delle forze, e che non si confessino fuori dell'Ordine. Impongono pene a chi rivela i loro secreti; e fa ricorso ai Principi; e le scomuniche, le Carceri; i Ceppi, e la Galera sono minacciati in più luoghi; Costringono i Chierici con penitenze, ed altre pene ad assumere gli Ordini Sacri; e li Cancellieri, e Segretarj de' Capitoli sono obbligati a giuramento di fedeltà, e secretezza.

21. Li Carmelitani del gran Convento di Ven.ª consegnarono le Costituzioni di tutto l'Ordine corrette in un loro Capitolo Generale di Roma dell'anno 1625. dove anco furono stampate. Questi Padri deducono la loro Genealogia dal Monte Carmelo, e si fanno seguaci del Profeta Elia, ed Eliseo. Dicono, che Alberto Patriarca di Gerusalemme li Congregò in Collegio, e dette loro una certa Regola antica prima del Concilio di Laterano, la qual fu poscia approvata da Onorio III., e da altri Pontefici del Secolo XIII. In sostanza professano i Voti comuni, ed hanno la polizia poco

dissimile

dissimile dagli altri Istituti. Obbligano i loro Predicatori ad imprimere nel Popolo l'antichità, ed ampiezza dell'Ordine, e dello Scapolare. Sono capaci di Beni Stabili, e ne godono molti. Le Censure, e le pene corporali divise colle solite distinzioni Scolastiche si veggono seminate con abbondanza in questo Libro, delle quali ne dispensano buona Dose agli appellanti, e ricorrenti a' Vescovi, ed alle Podestà Secolari.

42. Un' Appendice di questi è la Congregazione di Mantova, la quale oltre la Regola accennata, le Costituzioni proprie approvate in un Loro Capitolo 1540. e stampate in Bologna nel 1602. Nella sostanza sono poco dissomiglianti dal Ceppo grande, e minacciano pur essa gravi pene e castighi a chi ricorre a' Principi, e Magistrati. Un'altra appendice sono li Padri Carmelitani Scalzi, i quali hanno Costituzioni approvate da Urbano 8.° con Breve 20 Marzo 1631 alle Costituzioni congiunsero alcune dichiarazioni, e ordinazioni, e le stamparono in Venezia nel 1763. Lo spirito di questa Riforma gli indirizza allo stato di questuanti, potendo soltanto ricevere annuali rendite p. Messe, e Funzioni: ai trè Voti comuni ne aggiungono un quarto contro l'Ambito, e con molta severità sono legate trà i Sacerdoti dell'Ordine le Confessioni, e il secreto ne' Conventi: non vogliono meno di 15. ne più di 40. trà tutti. Al Capitolo Generale però danno la facoltà d'innalzare questo numero. Nelle pene ancor essi usano le scomuniche, e le prigioni: Nel 1719. fecero 131.

Ordinazioni

Ordinazioni per la osservanza del primitivo Istituto, le quali si vedono licenziate con qualche eccezione sotto li 4. Marzo 1720.

23. Hanno li Padri Serviti la Regola di S. Agostino, e le Costituzioni approvate da Gregorio 13.° con Breve 20. 7bre 1579. e le dichiarazioni, e interpretazioni confermate da Urbano 8.°: con altri Brevi 23. Feb.° 1639. e 15. 8bre 1643. Il Libro è stampato in Bologna nel 1643. e fu licenziato nell' Ecc.mo Collegio li 27. Marzo 1676: Questi parimenti sono della Classe de' mendicanti, che possono aver Possessioni. Tengono ancor essi per nulle le Confessioni de' suoi fatte a Sacerdoti fuori dell' Ordine, senza necessità, e costringono a rinonciare ai gradi di Baccilliere, e di Magistro quelli che non passano per le mani del Padre Generale. Hanno un lungo Capitolo nella materia de' Giudicj, che attribuiscono al Celebre Fra' Paolo Sarpi, il quale in età assai giovine fu uno de' compilatori delle Costituzioni. Il metodo è veramente degno di sì grand' Uomo, ma l' uso della spada non può esser tolto dalla mano del Principe, dalla qual sola possono derivare le pene afflittive, anco sopra gli Ecclesiastici, com' egli stesso di poi conobbe, e difese valorosamente nella famosa controversia del Pontefice Paolo V.

24. Ancora li Padri Pestlimini del Dottor Pietro da Pisa tengono la Regola di S. Agostino in fronte delle proprie Costituzioni stampate in Viterbo nel 1642. e licenziate nell' Ecc.mo Collegio li 23. Feb.° 1643. sono considerati tra li

Mendicanti

Mendicanti possidenti, e nelle Leggi sono poco disposti dallo spirito degli altri. Concedono alcune distinzioni d'assegnamento ai Lettori di Filosofia, ed altre a' vecchi, e graduati:

25. L'Istituto di S. Fran.co di Paola chiamato de' Minimi osservano le Regole particolari di questo Santo approvate da Giulio 2do. con Bolla 26 Luglio 1506. il di Lui correttorio dallo stesso Pontefice confermato con altra Bolla del med.mo giorno, essendo il Libro stampato in Parigi nell'anno 1631. Ai tre Voti comuni aggiunge il quarto di Osservare la Vita Quaresimale, e gode il Privileggio di questuare, e di possedere. Questi Padri innoltre fanno uso d'una grossa raccolta d'ordinazioni fatte ne' loro Capitoli Generali chiamata il Digestum Sapientiæ Minimitarum.

26. A principio non potevano ricevere obblighi di Messe, se non sotto la generalità di quelle dell'Ordine, e per anni 50. Oggi per concessione di più Pontefici pretendono di riceverne; ma resta indeciso sa 'le osservino in quello la Regola, o il Privileggio. Il Superiore si chiama Correttore, il quale oltre le molte facoltà di punire i soggetti, anche con pene di carcere, ha quella assai singolare di poter inibire ai Confessori di non assolvere il Malfattore occulto sino a tanto ch'egli non ha la notizia della trasgressione. Sopra gli altri punti di Polizia, sieguono il sistema de' Mendicanti con poca diversità:

27.

27. Li Padri Teatini, che tra i Fondatori hanno S. Gaetano Tiene, e 'l Pontefice Paolo 4.° della Famiglia Caraffa, formano uno di quelle Congregazioni, che non vogliono essere ne affatto Preti, ne affatto Frati: Hanno prodotto un Libro picciolino delle Loro Costituzioni stampate in Colonia nel 1706. e un Libro grande stampato in Roma nel 1726. il quale contiene una sola Costituzione di Benedetto 13.° distinta in 48. Capi, nel di cui ventre sono li Privilegi concessi d'altri sei Pontefici. Questi Padri nel Voto della povertà emulando gli Ordini antichi, ed aggiungendo anzi maggior rigore professavano d'abbandonarsi totalmente alla Divina Providenza, e di vivere di sole offerte senza possedere annue rendite, e senza Limosinare. Anzi nemeno volevano accettare Mansionarie, ed Offizj perpetui. Con tuttociò oggidì fu trovata la maniera di renderli capaci di qualche stabile emolumento, essendo assai povere nello Stato quasi tutte le Loro Case, ed avendo l'esperienza insegnato, che il Voto di non possedere, ne domandare era impossibile dell'Umana condizione. Non hanno Provinciale, e dipendono dal Generale, che ha molte facoltà, e dal quale ricevono Commissioni ed ubbidienze senza presentarle quasi mai nell' Ecc.mo Collegio com'è prescritto dalle Pubbliche Leggi. L'Istituto fu approvato da Clemente 7.° con due Bolle 1524. 24. Luglio, e 1533. 7. Marzo.

28. Anco l'Istituto de Padri Gesuiti è trà quelli che non sono ne ben Regolari, ne ben secolari partecipando dell'una specie, e dell'altra. In questo Dominio sino al 1580. non fecero vedere, che alcune poche Regole stampate in Venezia, le

quali

Le quali formavano Summario delle antiche Loro Costituzioni e degli Obblighi di alcuni Offizj, come appare dal Libretto, che davano ai Padri novelli. Un altro Libretto di Regole alquanto più estese fu stampato in Lione nel 1607. quando erano esiliati dalli Stati della Repubblica. Ritornarono nel 1656: alle richieste del Pontefice Alessandro 7. e della Corte di Francia, e nel Decreto 19. Gen.° di quell' Anno sopra ciò fu inserita la condizione di riceverli con quegli appuntamenti, ed ordini, che dovevano prima del loro ritorno stabilirsi. Non si è trovato negli Archivj pubblici Documento il qual mostri come sia stata verificata questa condizione. Le Costituzioni a noi presentate sono di due grossi Volumi stampati in Praga nel 1757. che furono già esaminate dai Parlamenti di Francia, e dalla Corte di Portogallo, e di Spagna, con quelle risoluzioni, che formano un Epoca memorabile de' nostri tempi. Nell' esame da Noi fatto vi abbiamo trovato tuttocciò che si contiene negli altri Statuti; e molte altre singolarità ancora, che non furono immaginate nell' Instituzione de' più eccellenti Governi. L'autorità del comando assoluto nel Capo Generale, la cieca ubbidienza in tutto il Corpo, e in cadaun suo membro, congiunto alle dottrine professate da questa Compagnia causarono quei successi, che tengono oggidì in Confusione l'Europa. Essendo però usciti tanti Libri a stampa, quanti sono alle mani d'ognuno per sviluppare il sistema, lascieremmo di più parlarne, piuttosto che dirne poco. Accennato dunque ciò che sembra di più riflessibile nel generale, e particolare

di queste

di queste arbitrarie Leggislazioni ci dispenseremo poi dell'entrare nella immensa voragine delle diverse minute osservanze introdotte dalla Pratica, e dagli infiniti Decreti; e diffinizioni fatte dai Padri Generali, dai Capitoli; dai Diffinitori, e dalle Congregazioni di Roma. Furono in vero accomodate le Ordinazioni più ai propri interni rispetti, che a quelli degli altri; e furono anche benignamente ammesse nel 1643.* fin' oggi in grandissimo numero, siccome appare dai grossi Volumi delle Carte licenziate, che p comando pubblico furono compilati dal Segretario Franceschi; e riposti nella Cancellaria segreta. È così esteso, e frequente la moltiplicazione di tali Carte, che presentano alla mente una nuova congerie di Leggi confuse, dubbie, e contrarie, le quali nascendo continuamente dai fondi indicati vengono a formar anche una continua rivoluzione, e cangiamento nelle Costituzioni; e rendono sempre più incerta, ed oscura non meno la cognizione dell' Istituto, che il desiderio di chi deve osservarlo.

29. Dalla relazione pertanto fin qui intesa l' Ecc.mo Senato lucidamente conosce quali radici hanno questi Abusi, quanto siano piegati, e quanta scossa ne riceverebbe la Chiesa, e il Principato se alcuno pensasse di raddrizzarli dirittamente. Non potendo però alzarli a tanta perfezione le nostre fiducie, dobbiamo addattare i nostri pensamenti alle circostanze de' tempi con quella moderazione, e temperanza però, ch'è propria della Repubblica, ma insieme tolga i difetti principali; e lo stato equivoco di questi Corpi. Non può negarsi, che V. Ser.tà potrebbe con leggittima potestà obbligare questi

ordini

Ordini a ritornare alle condizioni, sotto la Fede delle quali furono ricevuti nel suo Dominio. La natura del Contratto intervenuto all'ora fra il Sovrano, e li Regolari è tale che obbliga l'Ordine Religioso ad osservare fedelmente dal suo Lato i regolamenti di quell'Istituto, che ha presentato, ed obbliga dall'altra il Sovrano ad ammetterli nel numero de' suoi sudditi, a proteggerli, e difenderli come tali: Se ogni privato ha diritto di costringere le parte contraente a mantenere i Contratti, che fece, ovvero a sciogliere il Contratto, molto più compete ciò al Principe, la di cui potestà non si può limitare da chicchessia. Tanto ha un Contratto vigore, quanto l'essenzial condizione di quello dall'una, e dall'altra parte è osservato: sulla base di questi principj hanno potuto i Principi congedare alcuni di questi Ospiti dai loro Stati, in altri sopprimer le fondazioni, come fece il Rè Cristianissimo nell'Anno decorso de' Monaci Mancini; e in questi giorni il Duca di Modena di varj Istituti, altri ridurli in Congregazioni distaccate dal governo Generalizio come sono in Francia per la maggior parte, come in Germania per li Padri Serviti; e come furono sino ai nostri giorni li Padri Agostiniani della Congregazione di Monte Ortone. Ma perchè questi rimedj, benchè radicali sarebbero intesi come un sommo rigor di Giustizia, e troverebbero insuperabili difficoltà interne, ed esterne, perciò abbiamo rivolto l'animo ad una cura pacativa, aspettando da Dio, e dal tempo il favore di più felice progresso.

30. Sarebbe dunque desiderabile in primo luogo, che la Ser.tà V. facendo un'efficacie

un efficacione a' R.di Vescovi dello Stato suo potesse otte-
nere dal Loro Zelo Apostolico, che posposto ogni affetto, e
mondano riguardo rientrassero liberamente nel pieno eser-
cizio della Loro facoltà eziandio sopra i Regolari com-
moranti nelle respettive Diocesi in tuttociò, che riguarda
l'Amministrazione de' Sacramenti, e sacramentali, l'uso
delle Censure, e delle sospensioni a Divinis, il Ministero del-
la parola, e la Visita delle Loro Chiese, e sacristie, ben con-
venendo, che sotto un Pastore medesimo si vegga riunito tutto
il Greggie, che per diritto Divino appartiene alla sua cura
spirituale; diritto, che ogni Prencipe Cattolico è in debito
di proteggere, e reintegrare da qualunque abuso, diminu-
zione, ed usurpo: per conseguire un effetto sommamente
desiderato in tanti Concilj, ma sempre attraversato dall'
astuzia, e dalla forza delle passioni; potesse denunziar
Loro, che in avvenire per parte del Governo sarebbero con-
siderate per innattendibili, ed inoperose tutte l'esenzioni,
immunità, e Privileggij di qualunque genere, vigore, e nome,
colle quali si machinasse di fare attentato alcuno contro
la presente disposizione. L'autorità del Patriarca, e dei
Vescovi fu tutelata altre volte dal Serenissimo Mag. Consiglio,
colla Legge 19. Agosto 1325. nella materia delle cause spi-
rituali, con le due susseguenti 23. Aprile 1402. e 9. Lug.
1413. contro l'esenzioni personali de' Chierici della Loro
Giurisdizione, e dall'Ecc.mo Senato: colla Parte 3. Marzo
1520. ne Giudizj di prima Instanza, e colla deliberazione
P.o Giugno 1591. 17. Xbre 1639. 10. Xbre 1674. 14.
Agosto 1683. 24. Feb.o 1689; ed altre volte anco recen-

nel governo

nel Governo spirituale delle Monache, le quali parimente
sono persone ridotte in Corpi Colleggiati, e viventi sotto la
Regola di qualche Istituto.

31. Potrebbe in secondo Luogo stabilire, che restando confermato ne' superiori degli Ordini Religiosi l'ispezione e governo di tuttociò, che appartiene all'interior disciplina del Chiostro, diretto allo spirito delle Regole respettive, saranno conseguentemente in piena arbitrio di usare delle mortificazioni Canoniche, e penitenze salutari sopra i membri della propria famiglia, ma non potranno però mai passare a processi formali, sentenze, retenzioni, e castighi afflittivi, mentre questi dipendono dalla sola potestà temporale, e ne' bisogni Loro averanno in ogni tempo aperto l'adito de' ricorsi anche per modo secreto ai Tribunali, e Magistrati Civili, i quali hanno sempre con molta soddisfazione utilità, e quiete dello Stato amministrata indistintam.te ragione, e giustizia a tutti i sudditi d'ogni qualità, e condizione. Sarebbe pur necessario dichiarare inefficaci, e proibite in questa parte tutte le Costituzioni fatte in contrario, e comandate sotto pena della pubblica disgrazia, che non siano impediti i ricorsi delli aggravati, ne ammessi giudizj, e sentenze, che venissero fuori di Stato, ne mantenute prigioni dentro i Monasterj, le quali anzi dovessero immediatam.te esser fatte demolire dal Magistrato sopra i Monasterj in Venezia, e Dogado, e dai Rettori, e Capi di Provincia nelli altri Luoghi. Nemmeno i Vescovi in qualità d'Ecclesiastici possono avere in questo Dominio Corte armata, e nelle occorrenze Loro dimandino il

Braccio

braccio Secolare. Il lasciar ai Frati un'enorme usurpa-
zione di Diritto in questo gelosissimo punto sarebbe un
rinunziare all'autorità propria difesa con tanta costanza
dai nostri maggiori a fronte delle più gagliarde commi-
nazioni di Roma, sarebbe un abbandonare i Sudditi nell'
Ordine essenzialissimo della giustizia, sarebbe finalmente
un sottoporli all'arbitrio de' Giudici sospetti, interessati,
e pieni di Ordini, di Massime, e di opinioni contrarie
al Governo civile. Occorrendo nell'Anno 1663. al
Padre Generale delli Agostiniani la correzione di
alcuni suoi Frati col Decreto 13 Ottobre ne fu concessa
la facoltà al Magistrato sopra Monasterj colla condizio-
ne di pigliar prima la notizia del nome, e delle colpe
d'ognuno.

3.a E perchè molto importa al servizio di Dio Signore, e a quello
dello Stato il rimediare possibilmente a quei gravi sconcerti, che

* manca nell'altra Copia questa, o simile equivalente parola.

vengono cagionati dall'Età troppo verde di quelli, che
Legandosi con Voti solenni ad una vita immutabile,
privano in perpetuo se stessi della Libertà, e delle sostan-
ze, e si tolgono insieme agli uffizj dovuti alla Società civile,
perciò utilissima sarebbe una Legge, che d'ora innanzi non
potesse più alcuno esser accettato, nè vestito coll'Abito
di verun degli Istituti dimoranti nello Stato, se non avrà
almeno l'età d'anni 21. compiti, e nessuno parimente po-
tesse fare la Professione se non in quella d'anni 25.
non compresi in questa condizione quelli, che fossero già
vestiti, onde vi fosse ragionevole sicurezza di matura, e costante
risoluzione, e di vero progetto, e di santo fervore nella Vita
abbracciata.

abbracciata. Prima di questa età non dovrebbe esser lecito a chicchessia di soggiornare nei Monasterj, e Conventi nemmeno sotto colore di studio, educazione, e servizio, altrimenti fosse discacciato, e li superiori venissero sfratati; ne potesse darsi dispensa se non con Parte sola presa con i cinque sesti de' Voti. Gli stessi Regolari, e specialmente i Padri Gesuiti hanno fatte molte variazioni, e rilassamenti circa l'età nell'ordine delle Vestizioni, e Professioni, e il Ser.mo Mag.r Consiglio colla Legge 16. Luglio 1385. e 9. Agosto 1422. stabilì quella d'anni 60. ai Predicatori, e Confessori delle Monache e d'anni 50. a loro Capellani; come pure di 25. compiti ai Primicerj di S. Marco colla Parte 1485 11. giugno.

A questa Legge potrebbe aggiungersi, che tutte le Vestizioni, l'approbazione, la professione, e gli studj dovessero in avvenire esser fatte nello Stato della Repubblica, ne potesse esser accettato alcuno il quale non fosse suddito nativo, ovvero alterasse il numero delle stesse di Famiglia, o Provincia, che saranno prescritte dalla Pubblica autorità; dovendo esser prima comprobato il nome, la Patria, e l'Età al Magistrato sopra Monasterj, e fatti i confronti, e registri necessarj. Questo metodo sarebbe quasi simile a quello che si pratica dall' Ecc.mo Consiglio di X.ci per li Preti aggregati al servizio delle Chiese di Venezia, e potrebbero in conseguenza esser dichiarati incapaci di stanza, aggregazione, Figliolanza, o di qualunque carica, grado, e voce non solo li esteri, che da ora innanzi vi fossero introdotti; ma li sudditi ancora, che dopo questa Legge si vestissero, professassero, studiassero fuori dello Stato, o prendessero la Laurea Magistrale, ovver Dottorale, senza i metodi —

Stabiliti.

scolastici, e le forme usate nell'Università di Padova. Con moltiplici Decreti, e per importanti riflessi furono presentati in molte occasioni li Noviziati nello Stato, come si legge nella Scrittura de' Consultori 20. Maggio 1754. e con altre deliberazioni, e giudizj fu sostenuta la preferenza de' Sudditi nelle Vestizioni, soggiorno, e Collocazioni de' Monasterj, ommettendosi di fare il Cattalogo, perchè sarebbe assai Longo. Li Studj poi entro lo Stato medesimo sotto la guida di Precettori pubblici, e con metodi meno inviluppati, e più brevi, comprendono oggetti di massima rilevanza per assicurare la buona educazione della Gioventù. A questo scopo guardarono principalmente le Leggi di V. Ser.tà 16. 7mbre 1662. 26. Aprile 1664. e 11. 7mbre 1752. le quali non ammettono altri Dottorati ne' Regolari, che quelli di Padova; Al piano però degli Studj Ecclesiastici abbisogna tuttavia di qualche regolamento.

Li rispetti altresì di Stato, e di necessaria interna Economia a somiglianza di ciò, che fu praticato ancora in altri Dominj, esigono, che li Conventi, e Famiglie Suddite siano governati da Superiori Economi, e Provinciali parimente Sudditi nativi, e dimoranti nello Stato, e che debbano a tal fine separarsi da ogni unione, e promiscuità con Provincie forastiere, e riunirsi alle nostre, ovvero stabilirsi in Congregazioni separate, come fosse trovato più espediente, altrimente fosse proceduto alla Loro estinzione. E incredibile il danno causato dalla mescolanza de' Padri forastieri co' Sudditi, d'onde bene spesso provengono le fazioni interne, che producono le opinioni favorevoli agli interessi

Romani

* manca nell'originale questa, o simile parola, che deve starvi.

Romani, il poco affetto al Principe naturale, il disprezzo delle Leggi; le notizie, che si mandano in Paesi alieni. Dalla superiorità, e dagli Offizj di maneggio furono esclusi gli Esteri con più deliberazioni emanate dall' Ecc.so Consiglio di X., e dall' Ecc.mo Senato, cominciando dall' anno 1483. sino in presente, le quali sono a tutti notissime.

L'elezioni ancora di superiori maggiori, e degli Offizj necessarj al governo delle Provincie dovrebbero seguire dentro lo Stato per Voti secreti, e nei tempi stabiliti dalle Costituzioni, nei Congressi Provinciali; e quelle poi de' superiori Locali; Vicarj; Economi; Procuratori; Sacrestani; e somiglianti Officiali dovrebbero effettuarsi nello stesso modo dai Deffinitori Provinciali; ovvero dai Capitoli dei respettivi Conventi, e Case Religiose conforme ricerca il proprio Istituto, colla condizione, che tanto i Votanti, quanto gli Eletti fossero sempre Sudditi nativi. A tutela delle Ballottazioni secrete, e della Libertà de' Capitoli uscirono li ordini dell' Ecc.mo Consiglio di X. 1543. 10. Aprile 1555. 15. Giugno 1646. 12. Maggio, e 1650. 3. 7mbre, ed altri successivi dell' Ecc.mo Senato 1674. 25. Gen.o 1676. 27. Giugno 1707. 16. Aprile 1750. 27. 9mbre, e 17 3. 11. Marzo. Per compita osservanza ancora della massima pubblica devono cercar per l'avvenire la qualità de' Conventi generalitij, che dovranno tutti intendersi incorporati nella Provincia, e soggetti alla vigilanza del Provinciale dimorante nello Stato nostro. Utilissimo sarebbe in fine il

comando

comando, che nessuno potesse esser confermato nell'offi-
zio stesso, senza dopo la consumazione di tanto tempo,
quanto è prescritto dal proprio Istituto. Per conserva-
zione del qual Ordine costituito necessario per toglier
il Dispotismo d'alcuni pochi, e le dipendenze forastiere,
fosse ordinato, che non venissero più ammesse ubbidien-
ze provenienti di fuori, nè dipente di qualunque
genere contro la presente Providenza, e nemeno accet-
tati Visitatori; Presidenti; Vicarj Generali; Comissarj,
e Correttori mandati di fuori, potendo riservarsi l'Ecc.mo
Senato di ricercare l'opera di tali Ispettori al Sommo
Pontefice, ovvero ai Capi Generali degli Ordini stessi
qualora il bisogno della Disciplina Claustrale così ri-
chiedesse.

Li riguardi del Comune Economico bene ricercano innoltre, che
gli Istituti de' Mendicanti; le Congregazioni; e Compa-
gnie, le quali loro entrate in uso, e Privileggio di goder
beni, ed emolumenti stabili; avendo beni sufficienti al
N.° che sarà prefisso, non possano in modo alcuno esercitare
le questue; e questi Ordini all'incontro, che non godono
possedimenti stabili; e che però si chiamano questuanti;
restino nella pratica delle moderate questuazioni de' soli
generi necessarj alla Vita, dentro quel riparto, che a ciaf-
cheduno Convento fosse assegnato, non potendo un Con-
vento dello stesso Istituto invadere i confini dell'altro, af-
finchè tutti possino trovare il bisogno proprio senza gravare
indebitamente il Popolo nella Città, nè i Villici ne' Territorj.

L'eguaglian-

L'eguaglianza di Stato, e l'esatta Comunità di Vita essendo il nerbo della disciplina, merita da qui innanzi d'esser osservata inalterabilmente, e con più d'esatezza in tutte le Famiglie Regolari; senza distinzione di verun Indi- viduo, come si vede con molta edificazione, e tranquillità praticarsi in molti Conventi ben regolati; ed esemplari de' med.mi Istituti; potendo soltanto aver luogo li onorarj, che saranno trovati convenienti alli offizj di governo, e di Chiesa, ed esser concessa qualche prero- gativa di precedenza, anzianità, e comodo migliore ai graduati, e più vecchi conforme alla consuetudine, che fosse lodevole del proprio Istituto.

Li Monasterj, Conventi, ed Ospizj situati nelli Luoghi picco[li] e nelle Ville del Dogado, della Terra Ferma, e dell'Istri[a] i quali secondo la differente lor qualità sopra es- pressa non hanno possedimenti, o questue bastanti ad alimentare 12. Religiosi, e non possono osservare per- fetta Conventualità relativamente alla massima indica- ta nel Decreto 30. Gen.o 1766. possono esser evacuati, e abboliti; e le entrate, e rendite loro applicate all'ali- mento de' Padri suddetti, in essi rigidi regolarmente stan- ziati a soccorso degli altri Monasterj dello stesso Ordine e Chiese Parocchiali, ed altri usi Pij. Ciò guarda l' oggetto salutare di togliere le occasione di scandalo, e di porgere il modo ai Padri medemi di rientrare nella desiderata osservanza del proprio Istituto. Queste

soppressioni

soppressioni vennero in mente anco alla Corte di Roma nelli Anni 1629. 1631. 1652. per li quattro Ordini di Domenicani, Agostiniani, Minori Conventuali, e Carmelitani; ben conoscendo, che erano cose di ozio e di corruttella. Ma il Governo allora li oppose perché la Corte dal vizio de' Frati voleva cavar il guadagno per se, riducendo i Luoghi parte in Commende, e parte ollegandoli alla Fabbrica di S. Pietro, e ai Capi della Riforma.

All'oggetto medesimo di non distaccare i Religiosi dalla disciplina, ed unione Claustrale potrebbe esser loro generalmente proibito di poter esercitare Parocchia, o cura d'Anime in quei Luoghi, dove non è conventualità del proprio Istituto, cioè il N.° di 12. soggetti stanziati nel Monastero, eccettuate le Parocchie de' Minori Osservanti, e Riformati nelle Confinazioni della Dalmazia, ed Albania per rispetti pubblici sempre mantenute, dovendo alle Parocchie stesse, e cure d'Anime nominarsi da' Regolari, a' quali apparterrà la nomina, Preti suddití nativi, e presentarli dentro lo spazio di sei Mesi, e computati dal giorno presente all'approvazione degli Ordinarj Diocesani, con assegnamento di congrua sufficiente; sopra di che i pubblici Rettori potrebbero esser incaricati di usare la più esatta vigilanza, ed allontanare dopo tal termine chiunque non fosse stato rimosso.

Meritando

Mentando finalmente riparo il pernicioso disordine introdotto di mandarsi fuori dello Stato sotto il pretesto di varie occorrenze il dinaro, che è necessario all'alimento de' Religiosi Suddiri; fossero però strettam.te incaricati li superiori, e li altri Padri tutti; a' quali incombe di conservare la Economia, e lo Stato buono delle Loro Famiglie, di non soddisfar altre imposte, e contribuzioni; che quelle permesse dai pubblici Decreti in pena dell'immediata deposizione dell'Off.o ed essere severamente puniti: Una moltitudine ben grande di rissolute deliberazioni andò incontro a questi arbitri dell'anno 1627. sino in presente, ma sempre indarno, perche L'ambizione, e la necessità di procurar le cariche, e li avvanzamenti in estero Cielo ha fatto sempre li Uomini tributarj: Gli stessi regolamenti hanno domandato il rimedio a tanta infermità; ed il Decreto 5 Giugno di questo anno fatto alla richiesta de' Padri Carmelitani Scalzi esibisce una prova assai convincente.

Ma perche fosse poi assicurata la pronta esecuzione di questi provedimenti; giovar potrebbe l'elezione d'un aggionto al Magistrato medemo de' sopra i Monasterj con obbligo di attender a questa sola materia, e con quelle facoltà di Processo di Rito, e di Castighi, che paressero opportuni alla pubblica sapienza.

Con queste risolute, e costanti deliberazioni sembra a noi, che sarebbe tolta la maggior parte de' pericoli, e degli inconvenienti già esposti i quali non possono mai essere veduti, ne rimediati

a sufficienza

e sufficienza da chi è Lontano, ed è impedito nelle sue buone intenzioni da infiniti rispetti, e riguardi.

Le providenze si aggirano sopra metodi, e punti così generali, e di tanta giustizia, che possono anco utilmente abbracciare gli Ordini Monastici, e li Canonici Regolari: quanto siano ancora questi decaduti dalle prime Instituzioni, quanta l'ineguaglianza, e il Dispotismo della Loro Gerarchia, e quanto si allarghino nell'uso de' pretesi Loro Privilegj sono fatti notorj, e d'innegabile evidenza; il momento a dir vero non può essere più opportuno, e tale non fu giammai, e forse non sarà più.

Non sarà mai compatibile in un governo ben regolato l'alimentare nel suo seno unioni, e Compagnie di Uomini, senza che egli ne sia inteso, e dalle Leggi, e dalli oggetti con quali si radunano, e vivono sotto un medesimo tetto; e pure queste Compagnie usarono fino ad ora Costituzioni, e Statuti per la maggior parte ambulatorj, o scuri, non conosciuti, ne esaminati nel Loro fondo, e impliciti. Non le presentiamo tutte a' pubblica riflesso per quel peso maggiore che potessero mentare. Non sarà nemen tollerabile, che più oltre preceda l'enorme abuso di potersi variar a talento da questi Corpi il proprio sistema col mezzo degl' atti, e sanzioni fatte ne' Loro Capitoli; senza precedente notizia, esame, e consenso del Principe, che ne ha concessa la protezione.

Il fermare un Stato a tanta gente sarà ne' suoi principj una impresa grande, e

grande, e spinosa, ma necessaria, e proficua nel suo progresso a tutti i rapporti della Società Civile. Finalmente V: Ser:tà non può rinunciare a' doveri di quella Podestà, che Dio Le ha posto in mano per il tranquillo, e sicuro reggimento de Popoli per difender, e mantener l'autorità de' Posti ri' istituiti da Cristo nella Chiesa, e per arrivare al fine preciso della pubblica, e privata felicità: Grazie.

Dato dalla Deputazione estraordinaria ad Pias: Causas li 27 Agosto 1768:

{ Zuan Antonio da Riva Dep.to Straord.o agg.to
{ Andrea Quirini Dep.to Straord.o agg.to
{ Alvise Valaresso Dep.to Straord.o agg.to

Coerentemente alla sopradetta Scrittura fu presa Parte nell'Ecc.mo Consiglio di Pregadi, e pubblicata sotto il dì 7 7mbre 1768. la quale così principia.

1768: 7. 7mbre in Pregadi

Gli oggetti di Religione, di Stato, e di universale Economico bene contemplati dal Senato nel Decreto 10. 7mbre 1767., e nella Legge del Mag.r Consiglio 20. pur Settembre dello stesso Anno, chiamarono la Pietà, e vigilanza pubblica a prestar esame sopra le condizioni, e qualità colle quali entrarono gli Ordini Regolari nel Dominio Nostro: sopra i cambiamenti introdotti nel sistema della Loro Istituzione, sopra i motivi della Loro eccedente dilatazione, e sopra la infelice decadenza della disciplina

Claustrale

Pastorale. Necessario pertanto riconoscendosi di toglier li disordini generalmente invalsi contro le intenzioni del Governo, e di ricondurre possibilmente le cose allo spirito delle Sante Regole da Loro professate, in riflesso delle quali furono accolti, accarezzati, e protetti in ogni tempo, e il deviare dalle quali non può riuscire, che sommamente nocivo allo spirituale, e temporale dello Stato: L'anderà Parte.

Pmo. Che resti esortati in pubblico nome li Rdi Patriarca, Arcivescovi, e Vescovi di questo Dominio di rientrar nel libero, e pieno esercizio della Loro Podestà sopra i Regolari tutti, niuno eccettuato . . . . e prosegue in sostanza come al N.o 30 della Scrittura sino al fine, e sono presi in risoluzione li provvedim.ti che vengono suggeriti; a riserva delle Monache, che nella Parte non vengono nominate, benchè li suggerisca dovessi aver ancor queste in ispezione come nel N.o 39.

Contro questa Parte fu mandato da Roma un Breve ai Vescovi, esortandoli a non ingerirsi nella superiorità de' Regolari, ed è il seguente.

Ven.li

Venerabilibus

Venerabilibus Fratribus, Joanni Patriarchæ Veneziarum, Archiepiscopis, et Episcopis in Ditione Reipub. Venetæ. — Clemens PP. XIII.

Venerabiles Fratres salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Ad plurimas acerbitates, quas usque adhuc obtulit, atque etiam nunc graviores nobis exhibet in hac temporum injuria Pontificatus conditio, accessit modo lata Lex a Republica Veneta, quæ sub obtentu Reformandorum Ordinum Regularium eo denique spectat, ut in ejusdem Reip. ditione Regulares Ordines funditus deleantur. Sed si in eisdem Ordinibus Regularis Observantiæ studia restrinxerunt eo tanquam ad veram caussam referenda est disciplinæ prolapsio, quod in iis, quæ ad regendorum Regularium gubernationem pertinebat, se immiscuerit Laica potestas. Unde Legitimæ superiorum aut Generalium, aut Localium potestati, atque etiam huius Apostolicæ Sedis auctoritati objectis impedimentis, quominus apta, et convenientia remedia nascentibus malis remedia adhibeantur, factum est quod necesse fuerat, ut eadem in dies mala quibus nunc medendis Lex illa etiamsi a Legitima Potestate proficisceretur, minime est opportuna quæ Regulares Ordines non restituit, sed evertit. Et in omnibus quidem his capitibus ea Lex Ecclesiasticam Potestatem imminuit: sed quod ad Regulares Ordines recte gubernandos saluberrime Ecclesia constituit, omnia fere depravat, atque permiscet. Atque illud occurrit in fronte, quod in primo ejusdem Legis capite omnis omnino a Jurisdictione

vestra

vestra in rebus spiritualibus Regularium Ordinum exem
ptio tollitur. Vosque Venerabiles Fratres, ad ordinariam
Jurisdictionem in Regulares plene, ac libere exercendam
excitamini: quae quidem adhortatio maximum, teterrimumque
gignere potest malum, ut ipsi vos ab ea, quam huic debea
tis Apostolicae Sedi obbedientia secludamini. Quam ob rem
in pietate vestra, et reverentia, quam adhuc habuistis in
Nos, et hanc sacram B. Petri Sedem in voluntate, obbe
dientia, et devotione summopere confidimus, nunquam
futurum ut ea utamini Potestate, cuius facultas ab eo
qui tali facultate prorsus caret Vobis conceditur; tamen
existimavimus esse Apostolici Nostri muneris Fraternitates
Vestras per has Nostras Litteras admonere, Vobisque in
jungere, ut exemptiones Regularibus Ordinibus ab
hac Apostolica Sede concessas, et a Praedecessore Nro
Feli: recordationis Leone X. in Lateranensi Concilio
Vobis studiosissime commendatas, strenue tutamini;
nec quicquam Vestram Ordinariam Jurisdictionem un
de Romani Pontifices eosdem Ordines subduxerunt
in eos exerceant; sed ea tantummodo Jurisdictione,
quam admodum usque adhuc fecistis, tutamini,
quam in Regulares quibusdam in rebus a Vobis adhi
bere oportere Tridentina Synodus sanxit. Mirum
profecto, senatum in ea Lege tam nullam Tridentini
Concilii rationem habuisse, novitatisque cupiditati
facere maluisse, quam priscam illam retinere devotio
nem erga Sanctam Ecclesiam in illo celeberrimo sacro
Conventu

Conventu congregatam; et a rectis illius senatus ves-
tigiis recessisse, qui quod inter primos Catholicos
Principes Decretorum eius Synodi singulari studio,
et alacritate executionem injunxisset, a fel. rec.
Praedecessori Nostro Pio IV. Honorificentissimis fue-
rit Litteris, et immortali pręconio laudatus. Vobis quidem
Venerabiles Fratres nihil antiquius, et magis cordi esse
arbitramur, quam ut Ecclesię faveatis, quę Regularium
Privilegia in memorato Lateranensi Concilio Vobis
commendat = ipsos quoque Episcopos hortamur, et
per viscera misericordię Dei Nostri requirimus, ut
Fratres ipsos affectu benevolo prosequentes, eorum
jura omni cura charitate custodiant, atque defen-
dant = et Fraternitatibus Vestris intimo Nostri cor-
dis affectu Apostolicam benedictionem peramanter
impartimur.

Datum Romę apud S. Mariam Majorem sub
Annulo Piscatoris die Primo Octobris 1768.

M. A. Archiepiscopus Calcedonensis.

Conventu congregatam, et a vestra illius senatus sig-
nificasse, qui quidem inter primas Catholicos
Principes Ecclesiam [illegible] singulari studio,
et clementia [illegible] [illegible] rec-
Praedecessor Noster Pius IV. [illegible] fue-
rit litteris et immortalibus praeconiis laudavit. Vobis quidem
Venerabiles Fratres nihil aliud quam, et magis cordi esse
intelligimus quam ut [illegible] [illegible], quae Residendi
Privilegio in [illegible] [illegible] Concilio Vobis
concedit = [illegible] [illegible] [illegible], et
per [illegible] [illegible] Nostris [illegible] et
[illegible] ipsi affectu [illegible] prosequimini, eorum
fere omni [illegible] charitate [illegible], atque atten-
dunt = et Paternitatis [illegible] [illegible] Nostri cor-
dis affectu Apostolicam benedictionem peramanter
impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub
Annulo Piscatoris die [illegible] Octobris 1768.

N. A. [illegible] [illegible]

Serenissimo Prencipe

1. Nei Decreti 30. Genn.° e 14. Feb.° 1766, 20. gmbre 1767, e 23.
Luglio 1768. Vostra Serenità ha stabilita la massima
di fissare la Tassa di Famiglia agl'Ordini Regolari, e ne
ha demandata la cura di esibirne il piano d'esecuzione
sopra cadaun Corpo Regolare alla Conferenza del
Magistrato Ecc.mo sopra Monasteri, e di questa estraor.
dinaria Deputazione. Con separato Decreto però 10.
settemb.e 1767. al quale è coerente la Legge anco
sovrana 20. dello stesso mese del Ser.mo Mag.r Consiglio,
ha dato il Carico alla Deputazione medesima di propor.
re qualche regolamento nell'eccedente numero degli
Ecclesiastici, e nelle disordinate Amministrazioni, e
dissipamenti delle Loro rendite, e le fà insieme ingiun.
to di riconoscere con particolar studio le condizioni,
e le qualità, colle quali furono ricevuti gli Ordini
Regolari nello Stato, e gli abusi altresì, che indebito.